

Deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2011, n. 32-1483

**Approvazione dello schema di Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte delle forniture di beni in regime di IVA per il periodo 01.01.2011 - 31.12.2013.**

A relazione dell'Assessore Giordano:

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICTs) sono ormai una risorsa irrinunciabile per l'innovazione, la trasparenza, la tempestività della risposta e l'efficienza delle amministrazioni come si evince dai piani d'azione e-Europe per la Società dell'Informazione e dai piani nazionali di e-Government.

Il Sistema Informativo regionale (SIRe) è stato individuato quale strumento per perseguire gli scopi istituzionali, in particolare:

- supportare l'azione legislativa, regolamentare ed amministrativa della Regione e degli enti pubblici regionali;
- favorire la collaborazione istituzionale e il metodo di programmazione;
- sostenere il processo di modernizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione;
- realizzare un sistema informativo regionale integrato al fine di garantire la valorizzazione del patrimonio informativo dell'insieme degli enti regionali, assicurandone unitarietà, completezza ed integrità.

Il Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione della Direzione Innovazione, Ricerca e Università, è la struttura individuata, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/78, in merito all'organizzazione dei rapporti di carattere tecnico fra Regione e CSI-Piemonte e, ai sensi della L.R. 23/2008 e della D.G.R. n. 2-9520 del 2.09.2008 (che approva la riorganizzazione complessiva delle strutture dirigenziali stabili della Giunta Regionale), riveste un ruolo di governo e coordinamento nell'ambito del Sistema Informativo Regionale (SIRe).

Il Piano triennale per l'eGovernment e la Società dell'Informazione in Piemonte 2009-2011 approvato con D.G.R. n. 10-1116 del 26.04.2009, coerentemente con le "Linee guida del SIRe" approvate con D.G.R. n. 9-5114 del 22.01.2007, individua gli indirizzi programmatici della Giunta e gli interventi prioritari per il rafforzamento della Società dell'Informazione, della Comunicazione e della Conoscenza in Piemonte e gli indirizzi programmatici di sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIRe) al fine di garantire il governo dell'evoluzione tecnologica, organicità progettuale e di spesa.

Gli obiettivi strategici del SIRe sono raggiungibili anche attraverso l'affidamento diretto al CSI-Piemonte, quale Ente strumentale di Regione Piemonte, dei servizi di gestione e sviluppo dello stesso.

Il CSI-Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo, costituito da Regione Piemonte con l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino con L.R. 48/75, è un Consorzio avente personalità giuridica di diritto pubblico che svolge attività strumentali alle funzioni della Regione e annovera tra i propri fini istituzionali la progettazione, lo sviluppo e la gestione del sistema informativo regionale, nonché, dei sistemi informativi degli altri enti consorziati (art. 3 L.R. 48/75 e artt. 3 e 4 Statuto del CSI), inoltre, non persegue scopi di lucro (art. 4, comma 4, Statuto).

L'art. 4, primo comma, della L.R. 15 marzo 1978 n. 13 - con la quale Regione Piemonte ha approvato la "Definizione dei rapporti tra Regione Piemonte e CSI-Piemonte" - demanda a quest'ultimo la progettazione, lo sviluppo e la gestione di un organico sistema informativo regionale.

Come affermato nel parere rilasciato con nota prot. n. 4228/DB0500 del 13 marzo 2009 dalla Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura, inerente gli affidamenti diretti effettuati a favore del CSI- Piemonte, la funzione strumentale alla Regione è ribadita all'art. 2, comma 2, L.R. 13/1978, laddove si prevede che la Regione, *"attraverso il Consorzio"*, persegue plurime finalità tra le quali *"a) il coordinamento tecnico e operativo delle iniziative degli Enti pubblici e degli Enti locali, in particolare, nel settore dell'informatica, anche attraverso lo scambio di informazioni e di conoscenze e la standardizzazione delle procedure"*.

Nello statuto consortile l'art. 4, comma 1, ribadisce che il Consorzio *"in armonia con le vigenti leggi in materia di decentramento amministrativo e informatizzazione della Pubblica Amministrazione, svolge la sua attività principalmente a supporto dello sviluppo organizzativo degli enti pubblici territoriali e non"*; il successivo art. 5, al primo comma, nel rimandare ad esse, la qualifica come *"compiti istituzionali"*, al secondo comma prevede che *"il Consorzio esercita le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione comune, unitaria, uniforme, associata o semplificata di funzioni e servizi a carattere istituzionale"*, al terzo comma che *"i rapporti tra il consorzio e gli Enti consorziati, in conformità al piano annuale delle attività, sono definiti in programmi attuativi o convenzioni apposite che assicurano al Consorzio la remunerazione dei fattori di produzione"*.

Ulteriori elementi di disciplina dei rapporti tra CSI-Piemonte e consorziati, aventi efficacia autoregolativa, sono contenuti nel Regolamento generale del CSI-Piemonte, approvato dal proprio Consiglio di Amministrazione il 22.01.2008 (in particolare l'art. 8 *"Rapporti tra il CSI ed Enti consorziati"*; art. 9 *"Doveri del CSI nei confronti degli Enti consorziati"*).

L'attuale compagine consortile è interamente pubblica e lo statuto limita l'apertura ad altri soggetti, stabilendo all'art. 2 della L.R. 48/75 *"Partecipazioni al Consorzio"*, la sola partecipazione come consorziati di soggetti pubblici.

Per quanto riguarda l'influenza dell'Amministrazione affidante sul soggetto affidatario, nel caso di specie si possono individuare le seguenti previsioni:

- l'art. 3 L.R. 13/78 attribuisce al Consiglio regionale e alla Giunta regionale poteri di determinare gli indirizzi del Sistema Informativo regionale (art. 3, comma 1) che la Regione realizza attraverso il Consorzio (art. 2, commi 1 e 2);
- *"la Giunta regionale presenta per l'approvazione al Consiglio regionale, insieme alla relazione programmatica del Consorzio, un proprio documento, sullo stato di attuazione del Sistema Informativo regionale e sul programma di sviluppo del medesimo, concernente le finalità di cui all'art. 3 della legge 4 settembre 1975, n. 48 e di cui alla presente legge, con il quadro preventivo analitico e complessivo delle elaborazioni e studi, da commissionare al Consorzio o alle quali la Regione intende contribuire, e delle relative spese"* (art. 3, comma 2, L.R. 13/1978);
- lo Statuto deve *"essere approvato dal Consiglio regionale con apposita deliberazione"* (art. 1, comma 2, L.R. 48/1975);
- *"il Consorzio non può rifiutare i servizi e/o le forniture richiestigli dagli enti consorziati se non per gravi ragioni"* (art. 8, comma 3, del Regolamento generale sopra citato)

Come è dato osservare dal quadro normativo esposto, il Consorzio si presenta come funzionalmente strumentale ai fini degli enti consorziati. Gli enti strumentali in via generale sono caratterizzati dal

fatto di esercitare in proprio funzioni e servizi di spettanza di un altro soggetto al quale perciò si riconducono i risultati.

Nella fattispecie, il principale indice della strumentalità è dato dal perseguimento da parte del Consorzio di finalità non dallo stesso individuate, ma prestabilite dalla legge regionale e dagli altri atti di indirizzo adottati dagli organi regionali (art. 3, comma 1, L.R. 13/1978). Il Consorzio ha il compito precisato nei predetti atti di svolgere funzioni strumentali ai consorziati, consistenti nel trattamento automatico dell'informazione, per mezzo della realizzazione del Sistema Informativo Regionale.

Pertanto, il Consorzio opera nei limiti di quanto stabilito nelle leggi regionali, limiti ulteriormente precisati e dettagliati dai consorziati negli atti di programmazione e affidamento, atti che nell'insieme costituiscono e caratterizzano il rapporto di strumentalità che lega il consorzio agli enti partecipanti.

Il detto ambito di attività strumentali costituisce quindi causa giustificatrice della costituzione del Consorzio e nel contempo presupposto di legittimità dell'affidamento diretto allo stesso da parte dei consorziati.

Considerato che Regione e CSI hanno sottoscritto in data 07/05/2010 la Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte relativi alle forniture di beni in regime di IVA (approvata con D.G.R. n. 25-13611 del 22.03.2010 Rep. n. 15342) con scadenza al 31.12.2010.

Tenuto conto che l'allegato schema di Convenzione quadro che si sottopone all'approvazione dell'Esecutivo Regionale contiene la disciplina generale degli affidamenti diretti a favore di CSI-Piemonte relativi alle forniture di beni, in ottemperanza alle LL.RR. 48/75 e 13/78 e s.m.i. e risulta avere durata pari a 3 anni (01.01.2011 - 31.12.2013).

Considerato che l'approvazione del suddetto schema di convenzione quadro non comporta l'assunzione di impegni economici, che verranno assunti, sulla base di specifiche offerte positivamente valutate, con successivi atti determinativi e la cui copertura sarà garantita mediante l'utilizzo dei fondi disponibili sui capp. di competenza della UPB 13021 per il periodo 2011-2013.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di approvare, in parziale sanatoria, lo schema di Convenzione quadro di durata pari a 3 anni (01.01.2011 - 31.12.2013) per gli affidamenti diretti a CSI-Piemonte relativi alle forniture di beni in regime di IVA, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare a successivi atti determinativi l'attuazione del presente provvedimento compresi gli impegni economici, assunti sulla base di specifiche offerte positivamente valutate, la cui copertura sarà garantita mediante l'utilizzo dei fondi disponibili sui capp. di competenza della UPB 13021 per il periodo 2011-2013;
- di demandare al Direttore Regionale all'Innovazione, Ricerca e Università la sottoscrizione della predetta Convenzione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## **CONVENZIONE QUADRO PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI AL CSI-PIEMONTE RELATIVI A FORNITURE DI BENI IN REGIME DI IVA**

**Tra**

Regione Piemonte con sede in Torino - Piazza Castello 165, nella persona del Direttore Regionale Dr. Roberto Moriondo (omissis), domiciliato per la carica presso la sede di Regione Piemonte (nel seguito Regione)

**e**

CSI-Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino Corso Unione Sovietica – 216, nella persona del Procuratore speciale Enrica Maria Valle (giusta procura Atto Notaio Renata Pini in Carmagnola dell'11.06.2001 rep. n. 71.137/13.364) (omissis), domiciliata per la carica in Torino presso la sede del Consorzio (nel seguito CSI).

### **PREMESSO CHE:**

- il Consorzio per il Sistema Informativo è stato istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di “mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa” (art. 3 L.R. n. 48/75);
- la Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L.R. 15 marzo 1978 n. 13, determina gli indirizzi del Sistema Informativo Regionale (SIRE) che realizza attraverso il Consorzio (art. 2, commi 1 e 2);
- la Regione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. n. 13/78, demanda normalmente al CSI la progettazione degli interventi nei settori di propria competenza;
- la medesima Legge regionale fissa, all’art. 9, le modalità di finanziamento previste;
- la L.R. 11 aprile 2001 n. 7 stabilisce all’art. 31, comma 3, che nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, la Regione, al fine di garantire la continuità di servizio, effettui le prenotazioni sugli esercizi successivi all’anno di competenza;
- il CSI è un Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, costituisce ente strumentale degli enti consorziati, i cui interessi costituiscono – con riferimento all’ambito di competenza – oggetto dell’attività consortile;
- il CSI, in ragione del conferimento operato dagli enti consorziati attraverso la sua costituzione, agisce quale ente direttamente incaricato ad operare in loro vece;
- il CSI, con Verbale di Assemblea Straordinaria di cui all’atto rogito notaio Sicignano Rep. n. 37597/15392 registrato a Torino in data 16/06/2005 al n. 5103 ha deliberato la modifica all’art. 1 comma 2 dello Statuto del CSI, consistente nella proroga della durata del Consorzio fino al 31 dicembre 2105;
- lo Statuto del CSI definisce agli artt. 4 e 5 le finalità e attività istituzionali stabilendo, in particolare, all’art. 5 comma 3 che i rapporti tra il Consorzio e gli Enti consorziati, in conformità con il piano annuale delle attività, sono definiti in programmi attuativi o convenzioni apposite che assicurano al CSI la remunerazione dei fattori di produzione;
- il CSI è ente strumentale di tutti i consorziati, in quanto: (i) i consorziati possono essere solo enti pubblici (ii) i consorziati nominano direttamente i loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, (iii) l’art. 5, comma 2, dello Statuto prevede che il consorzio eserciti le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una

gestione unitaria, uniforme, associata o semplificata delle funzioni e servizi a carattere istituzionale;

- il CSI opera nel rispetto di quanto stabilito negli articoli 8 e 9 del proprio Regolamento Generale approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 gennaio 2008 e comunicato dal CSI agli Enti consorziati con lettera del 06/02/08, prot. 4309;
- in quanto Amministrazione Aggiudicatrice, il CSI è, in ogni caso, sempre tenuto all'osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisizione dei beni e dei servizi e lavori, di cui necessita per l'esecuzione delle attività affidategli dagli Enti consorziati, incluso l'obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari quando affida appalti a terzi;
- per perseguire le finalità prestabilite dalle leggi regionali e dagli altri atti di indirizzo adottati dagli organi regionali (art. 3, comma 1, L.R. 13/1978) e nell'ambito di quanto stabilito nelle leggi stesse e negli atti di programmazione, Regione può procedere all'affidamento diretto di forniture in favore del proprio ente strumentale, nel rispetto dei principi su cui si fonda il rapporto consortile e dei presupposti dell'in house providing, nonché, nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell'oggetto consortile e di quanto previsto all'art. 8 del Regolamento Generale del CSI;
- il secondo comma dell'art. 8 del Regolamento Generale del CSI stabilisce che: *“I servizi e/o le forniture posti a disposizione degli Enti consorziati sono definiti, periodicamente, in un documento approvato dal Consiglio d'Amministrazione, in cui vengono definite le caratteristiche dei servizi da erogarsi, le modalità di richiesta da parte degli Enti consorziati, le modalità e le tempistiche di realizzazione, la quantificazione dei corrispettivi, e le modalità di rendicontazione dell'attività svolta”*;
- Regione e CSI hanno sottoscritto in data 07/05/2010 la Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte relativi alle forniture di beni in regime di IVA per l'anno 2010;
- nella seduta del 22/04/2010 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha approvato il documento *“La classificazione delle forniture del Consorzio”* che definisce le tipologie di prestazioni che il CSI è in grado di erogare;
- il Consiglio di Amministrazione del CSI in data 27/07/2010 ha approvato il *“Documento ex art. 8 del Regolamento Generale”* inviandolo a Regione con nota prot. n. 21397 dell'8.09.2010;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il presente atto.

**Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:**

## **PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI**

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

**Art. 1 Programmazione, indirizzi e controlli**

**Art. 2 Finalità e oggetto**

**Art. 3 Normativa rilevante**

**Art. 4 Appalti di forniture**

### **Art. 1 Programmazione, indirizzi e controlli**

1. Regione individua, in coerenza con la propria programmazione complessiva, le attività di interesse da affidare a CSI, impartendo direttive e definendone gli obiettivi, i programmi, le priorità e assegnando le risorse economiche da destinare ai singoli affidamenti.
2. Regione esercita il controllo sull'attuazione degli affidamenti conferiti a CSI e valuta gli effetti della gestione delle attività al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.
3. Regione definisce gli strumenti e le misure idonee ad effettuare il controllo, in particolare finanziario ed organizzativo, sulla gestione di CSI.

### **Art. 2 Finalità e oggetto**

1. La presente convenzione disciplina, nel rispetto della normativa ed orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari, i principi e le disposizioni generali che devono essere osservati per qualsiasi affidamento disposto da Regione a CSI, con riferimento alla fornitura di beni in regime di applicazione IVA.
2. La presente convenzione ha ad oggetto la fornitura dei beni indicati in specifici atti di affidamento, coerentemente a quanto previsto dall'Elenco della classificazione delle forniture del Consorzio e sulla base dei criteri di definizione dei corrispettivi di cui al documento predisposto annualmente ed approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI, ex art. 8 del Regolamento Generale.
3. Nell'esecuzione della presente Convenzione il CSI impiegherà le competenze, le funzioni organizzative e le strutture tecnico-informatiche necessarie.

### **Art. 3 Normativa rilevante**

1. Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, CSI assicura che la gestione delle attività affidate avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi.
2. Per esigenze di uniformità interpretativa rispetto alle attività degli uffici regionali, CSI si attiene agli orientamenti, alle interpretazioni, alle circolari elaborati da Regione, attinenti le materie oggetto di affidamento che verranno formalmente comunicati.

### **Art. 4 Appalti di forniture**

1. Il CSI si atterrà alle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. nonché, ove applicabile, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/10 e s.m.i.

## **PARTE SECONDA DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

### **Art. 5 Modalità di definizione e aggiornamento delle esigenze**

### **Art. 6 Modalità di offertazione e corrispettivi**

### **Art. 7 Verifica di conformità**

### **Art. 8 Modalità di fatturazione**

### **Art. 9 Rendicontazione e pagamento**

### **Art. 10 Durata**

### **Art. 11 Responsabilità del CSI**

### **Art. 12 Proprietà**

**Art. 13 Garanzia**

**Art. 14 Responsabile dell'esecuzione**

**Art. 15 Responsabile dell'esecuzione dei singoli affidamenti**

**Art. 16 Gestione delle problematiche**

**Art. 17 Riservatezza e tutela dei dati**

**Art. 18 Accessibilità**

**Art. 19 Adempimenti in materia di sicurezza**

**Art. 20 Oneri fiscali e spese**

**Art. 21 Modifiche**

**Art. 22 Norme di rinvio**

**Art. 5 Modalità di definizione e aggiornamento delle esigenze**

1. Coerentemente con gli indirizzi e linee programmatiche del SIRE, le esigenze di Regione sono definite in specifiche offerte.
2. Le forniture di beni oggetto della presente convenzione saranno pienamente integrabili con le specifiche e gli standard tecnologici del SIRE, come confermato dalle offerte.
3. Qualora Regione e CSI ritengano opportuno o necessario introdurre varianti o miglioramenti a tali suddette offerte, le stesse dovranno essere formalizzate con specifica proposta scritta e avviate solo previa approvazione da parte di Regione.

**Art. 6 Modalità di offertazione e corrispettivi**

1. Le modalità di offertazione sono quelle individuate dal documento di cui all'art. 8 del Regolamento Generale del CSI. I corrispettivi sono soggetti all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e verranno valorizzati nelle offerte e conseguenti atti di affidamento.
2. L'affidamento formale delle forniture da parte di Regione a CSI avverrà con determina di approvazione dell'offerta e relativa assunzione dell'impegno di spesa comunicata in forma scritta al CSI, da cui risultino gli estremi e il dispositivo del provvedimento.

**Art. 7 Verifica di conformità**

1. La verifica di conformità dei beni, rispetto a quanto stabilito negli atti di affidamento, eseguita dal Responsabile dell'esecuzione regionale della presente convenzione, darà luogo a una dichiarazione attestante la piena rispondenza degli stessi a quanto richiesto e specificato nei suddetti atti.

**Art. 8 Modalità di fatturazione**

1. A seguito della suddetta verifica di conformità, il CSI emetterà fatture secondo le modalità specificate nelle offerte e nei singoli atti di affidamento.

**Art. 9 Rendicontazione e pagamento**

1. Le modalità di rendicontazione delle forniture sono descritte nelle offerte in coerenza con i piani di consegna dettagliati nelle stesse.
2. Regione effettuerà i pagamenti entro 90 giorni, data ricevimento fattura. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario. Il CSI si impegna a comunicare eventuali variazioni delle coordinate bancarie fornite.
3. In caso di ritardi nei pagamenti e per cause imputabili a Regione, si applica quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 231/2002, fatta salva la possibilità per il CSI, di cui all'art. 8 del Regolamento Generale, di rifiutare le forniture richieste da Regione in caso di accertata e grave inadempienza della stessa nel pagamento dei corrispettivi delle forniture oggetto di convenzione.

#### **Art. 10 Durata**

1. La presente convenzione è vincolante dall'1.1.2011 ed ha durata sino al 31.12.2013.
2. La durata dei singoli atti di affidamento è riportata nei medesimi.
3. Eventuali variazioni della durata di cui al precedente punto 2, dovranno essere approvate con specifico provvedimento che ridefinisca il perimetro di intervento e quantifichi l'onere economico corrispondente.
4. In ogni caso Regione si riserva di revocare i singoli affidamenti per cause di forza maggiore e sopravvenute gravi ragioni di pubblico interesse, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le forniture eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della presente convenzione, ivi compresi gli oneri residui sostenuti per investimenti agli stessi dedicati.

#### **Art. 11 Responsabilità del CSI**

1. Il CSI risponde per danni dipendenti da fatti, atti od eventi ad esso direttamente imputabili arrecati a Regione nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione e che abbiano provocato disservizi, ritardi o malfunzionamenti, secondo le modalità di cui all'art. 16 della presente Convenzione.

#### **Art. 12 Proprietà**

1. Il passaggio di proprietà, nel caso di rivendita di beni, avviene a seguito di positiva verifica di conformità e alla relativa fatturazione.
2. Con riferimento alla rivendita di beni software standard, il CSI trasferirà a Regione la titolarità delle licenze in cui saranno definiti i diritti d'uso relativi a tali beni, comprensivi della documentazione ad essi allegata (es. manuali d'uso).
3. Con riferimento agli adattamenti ed alle personalizzazioni (prestazioni accessorie/secondarie) effettuate, sulla base di requisiti espressi da Regione, su software standardizzato, il CSI - ove possibile e fatte salve le specifiche che saranno definite nei singoli atti di affidamento - trasferirà a Regione la piena titolarità dei diritti di sfruttamento economico su detti adattamenti e personalizzazioni (sia che si tratti di software che di altre opere dell'ingegno quali, a titolo esemplificativo, immagini, fotografie, disegni, grafica, animazione, video, filmati, musica, testi, applet), inclusi gli eventuali studi di fattibilità, diagrammi di flusso, tutti i materiali preparatori e di analisi e i manuali d'uso.
4. Regione e CSI identificano nelle offerte i documenti e/o prodotti da consegnare e condividere. Ulteriori prodotti e/o documenti potrebbero essere identificati nel corso della durata della presente convenzione. In tal caso saranno oggetto di nuove offerte, nonché recepite nei relativi atti di affidamento.

#### **Art. 13 Garanzia**

1. Per la fornitura di beni si fa riferimento alla garanzia indicata dal produttore/fornitore.
2. Con esclusivo riferimento agli adattamenti ed alle personalizzazioni (prestazioni accessorie/secondarie) effettuate sui beni software, il CSI si impegna a correggere a sua cura e spese, e compatibilmente con la natura dell'errore, ogni difetto o vizio del software che si sia verificato entro dodici mesi dalla data di entrata in gestione, secondo le modalità definite nelle singole offerte. I vizi e difetti dovranno essere conseguenza dell'inesatto o mancato adempimento da parte di CSI delle specifiche tecniche fornite da Regione e non dovranno essere in alcun modo determinati da fatti imputabili direttamente o indirettamente a Regione.

#### **Art. 14 Referente dell'esecuzione della Convenzione**

1. Regione individua quale Referente dell'esecuzione della presente convenzione \_\_\_\_\_.
2. CSI quale Referente dell'esecuzione della presente convenzione \_\_\_\_\_.

#### **Art. 15 Referente dell'esecuzione dei singoli affidamenti**

1. Regione definisce che il Referente dell'esecuzione dei singoli Atti di affidamento sarà il Dirigente individuato all'interno della Direzione "richiedente" (Direzione regionale referente della fornitura responsabile dell'approvazione dei contenuti dell'offerta) ed incaricato nell'atto stesso.
2. CSI definisce che il Referente dell'esecuzione dei singoli Atti di affidamento coincide con il Referente dell'esecuzione della Convenzione.

#### **Art. 16 Gestione delle problematiche**

1. Nel caso dovessero insorgere problematiche in relazione all'erogazione alle forniture di beni, la relativa gestione compete ai Referenti dell'esecuzione della convenzione di concerto con il Referente dell'esecuzione del singolo Atto di affidamento di cui agli articoli precedenti.
2. I soggetti di cui sopra si impegnano a far sì che le eventuali controversie insorte vengano risolte bonariamente.

#### **Art. 17 Riservatezza e tutela dei dati**

1. In qualità di Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., il CSI, nello svolgimento dell'attività affidatagli, è tenuto:
  - ad operare esclusivamente in base alle finalità prescritte dal presente atto;
  - ad attenersi a quanto stabilito nel Documento Programmatico sulla Sicurezza ed alle istruzioni impartite dal titolare;
  - ad operare, per ciò che non è espressamente indicato, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali e misure minime di sicurezza e da successive norme regolamentari in materia.
2. Il CSI si obbliga ad avvalersi, nell'adempimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, esclusivamente di personale opportunamente addestrato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione di dati personali (D.Lgs. 196/2003), vigilando altresì sul completo rispetto delle disposizioni impartite.
3. I dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. 196/2003 e dalle modalità previste, anche oltre i limiti temporali di vigenza della presente Convenzione. Regione si riserva la possibilità di effettuare audit ed ispezioni rispetto alla conformità del D.Lgs. 196/2003.

#### **Art 18 Accessibilità**

1. Nello svolgimento delle proprie attività, il CSI è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, volte a favorire l'accesso dei soggetti disabili ai servizi informatici.

**Art. 19 Adempimenti in materia di sicurezza**

1. Il CSI nell'espletamento delle attività dovrà rispettare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro adottando ogni provvedimento e cautela necessaria per garantire l'incolumità delle persone. In particolare le parti si impegnano a rispettare quanto dettato dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di cooperazione e coordinamento e, con riferimento a ciascun atto di affidamento, ad allegare la "Comunicazione informativa sugli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Per ogni ulteriore occorrenza il CSI dovrà rapportarsi con il Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza ambienti di lavoro di Regione e dovrà essere redatto, se del caso, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) con riferimento ai singoli atti di affidamento e che costituirà parte integrante degli stessi.

**Art. 20 Oneri fiscali e spese**

1. Gli oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono poste a carico della parte richiedente.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.

**Art. 21 Modifiche**

1. La presente Convenzione può essere integrata e modificata su richiesta delle Parti e previo accordo tra le stesse. Le eventuali modifiche, integrazioni, o interpretazioni devono essere formulate con atto scritto, sottoscritto dalle Parti.

**Art. 22 Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione e relativi allegati, nonché, alle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.

Torino, lì \_\_\_\_\_

REGIONE PIEMONTE

Il CSI- Piemonte  
Il Procuratore  
Enrica Maria Valle